

**COMUNE DI AGRATE CONTURBIA**  
*Provincia di Novara*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15**

**OGGETTO :**

**ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2022 - APPROVAZIONE TARIFFE, SCADENZE**

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventitre**, del mese di **maggio**, alle ore **19** e minuti **00**, nella sala consiliare "Rosa Barberis" - Via Roma, 41, convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è regolarmente riunito in sessione ORDINARIA il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
<b>TOSI SIMONE</b>	SINDACO	X	
<b>ZONCA MARCO</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>VISCONTI GIAN CARLO</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>PERANI PAOLO</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>COCCO ANDREA</b>	CONSIGLIERE		X
<b>SACCO ALESSIO</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>TONDINI FEDERICO</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>MARTINO FEDERICA</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>PLATINI ROBERTA</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>GRAZIANI MARINA</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>CACCIA PAOLO ALBERTO</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>Totale</b>		<b>10</b>	<b>1</b>

Assume la presidenza il Sig. TOSI SIMONE - Sindaco

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **REGIS MILANO DOTT. MICHELE**

Il Presidente, **TOSI SIMONE**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**N. 15 del 23.05.2022**

**OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2022 - APPROVAZIONE TARIFFE, SCADENZE**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Dato atto che la già menzionata disposizione, contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443/2019 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Visto l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 secondo cui l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico

Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella indicata all'articolo sopra indicato, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

**Considerato** che a seguito della deliberazione la deliberazione nr. 443/2019 del 31 ottobre 2019 vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (EGATO);

**Dato atto** che il Consorzio Medio Novarese Ambiente con **prot. 2077** in data **27.04.2022** ha inviato il Pef del **Comune di Agrate Conturbia** con la relazione accompagnatoria, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

**Rilevato:**

- come già avvenuto in sede di approvazione Pef 2021, il Consorzio Medio Novarese Ambiente ha ribadito la "necessità che il Comune, fino a quando non sarà spogliato di ulteriori competenze che saranno attribuite per legge (L.R.n. 4/21) alla nuova Conferenza d'Ambito Regionale quale Ente Territorialmente Competente, ha tutt'ora il diritto di decidere il livello di servizio e spesa della TARI sui propri cittadini e deve perciò provvedere, quale Ente Territorialmente competente a validare ed a trasmettere ad ARERA il proprio PEF ed i relativi allegati, predisposto dal Gestore del Servizio, Medio Novarese Ambiente Spa";

**Considerato inoltre che:**

- i soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario: di seguito: PEF- sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia.
- qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori, ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. Spetta all'Ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera.
- l'Ente territorialmente competente può coincidere con il soggetto gestore, ad esempio qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera.

**Dato atto inoltre che:**

- l'ETC è l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo. In caso contrario, e salvo diverse disposizioni della Regione o della provincia Autonoma, l'ETC deve essere individuato nel Comune.
- all'ETC sono attribuite varie e articolate competenze:
  - la ricezione del "PEF" da parte del gestore;
  - la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR2;
  - la determinazione dei coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità;
  - la determinazione del fattore di sharing sulla vendita di materiale;
  - la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore;
  - la definizione della vita utile delle discariche;
  - la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
  - l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
  - la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto.

**Tenuto conto che:**

- Il Medio Novarese Ambiente, si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati, di cui il Comune di Agrate Conturbia cui fa parte, alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi mediante appalti;

**Tenuto conto** che il piano finanziario inoltrato dal Medio Novarese Ambiente Spa è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Rilevato che l'ammontare netto del PEF trasmesso è pari ad **€ 162.625,00** per effetto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, ossia contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07 pari a **€ 511,00**;

Dato atto che l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 2021 (cd. D.L. "Milleproroghe") convertito nella legge n. 25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato tuttavia che il termine perentorio per l'approvazione è stabilito dall'articolo 1 comma 683 della Legge 147/2013, che prevede che il consiglio comunale "deve" approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Rilevato che lo stesso dl "Milleproroghe" dispone lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

**CONSIDERATO** che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

**EVIDENZIATO** che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

**DATO ATTO** che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D. Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2022, dalla Provincia di Novara nella misura del 5%;

**VISTO** l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione o altre specifiche disposizioni, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

**CONSIDERATO** che il D. Lgs 50 del 17/05/2021, art. 43.11, ha previsto il rinvio del termine per l'approvazione del PEF al 31 maggio 2022;

**VALUTATO** pertanto opportuno procedere alla tariffazione del tributo nella misura, pari al limite massimo tariffabile, con lo sviluppo delle tariffe come da allegato alla presente secondo le regole del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

**TENUTO CONTO** che i contribuenti sono chiamati a regolarizzare i pagamenti dell'IMU alle scadenze fissate dalla norma di legge il 16 giugno e 16 dicembre, si ritiene opportuno determinare le scadenze della Tari tenendo conto delle suddette scadenze al fine di distribuire il carico fiscale nei mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto le rate di versamento della TARI per l'anno 2022, nel seguente modo:

- **prima rata**                    **entro il 30 settembre 2022**
- **unica soluzione**       **entro il 31 ottobre 2022**
- **seconda rata**                **entro il 30 novembre 2022**

**CONSIDERATO CHE** a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**TENUTO CONTO CHE** per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Tutto ciò premesso;**

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con la seguente votazione, resa nei modi e nelle forme di legge, avente il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri astenuti n.==

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. ==

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di adottare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per gli anni 2022-2025, predisposto, secondo il nuovo metodo tariffario MTR-2, trasmesso dal Consorzio Medio Novarese Ambiente con **prot. 2077** in data **27.04.2022** con la relazione accompagnatoria, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
- 3) Di dare atto che il suddetto Ente Territorialmente Competente, ha individuato, ai sensi dell'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi, optando per lo Schema Regolatorio I, sulla base del livello qualitativo previsto nel contratto vigente;
- 4) di dare atto che il PEF verrà aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra-periodo qualora ritenuto necessario;
- 5) di dare mandato al Responsabile Finanziario affinché predisponga successivo apposito atto deliberativo finalizzato ad aggiornare gli stanziamenti di bilancio.
- 6) Di approvare per il 2022 e per le motivazioni di cui in premessa le tariffe come da schema redatto secondo il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che si allegano alla presente;
- 7) Di approvare le seguenti scadenze TARI per l'anno 2022:
  - **prima rata**               **entro il 30 settembre 2022**
  - **unica soluzione**   **entro il 31 ottobre 2022**
  - **seconda rata**           **entro il 30 novembre 2022**
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 9) Di dichiarare, a seguito di votazione separata unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to TOSI SIMONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to REGIS MILANO DOTT. MICHELE

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to TOSI SIMONE

Agrate Conturbia, li 23/05/2022

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**  
F.to TOSI SIMONE

Agrate conturbia, li 23/05/2022

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale web per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 31/05/2022 ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n. 267.

Agrate Conturbia, li 31/05/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to REGIS MILANO DOTT. MICHELE

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Agrate Conturbia, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
REGIS MILANO DOTT. MICHELE

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva in data 23/05/2022 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- diventerà esecutiva in data \_\_\_\_\_ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to REGIS MILANO DOTT. MICHELE